

SETTORE

ADEMPIMENTI

## **INVIO DATI SPESE SANITARIE 2019 AL STS: AMPLIATA LA PLATEA DEI SOGGETTI OBBLIGATI**

### **RIFERIMENTI**

- **Art. 3, D.Lgs. n. 175/72**
- **DDMM 31.7.2015; 2.8.2016; 27.4.2018 e 22.11.2019**
- **Informativa SEAC 22.1.2019, n. 23**

### **IN SINTESI**

*Con la recente pubblicazione sulla G.U. di uno specifico Decreto l'obbligo di invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS) dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, è stato esteso agli:*

- *iscritti all'Albo dei biologi;*
- *iscritti agli Albi professionali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia.*

*I dati dovranno essere inviati al STS entro il prossimo 31.1.2020 e riguardano le spese sanitarie sostenute dall'1.1.2019.*

Dal 2015, con il D.Lgs. n. 175/2014, è stato introdotto, a carico dei **soggetti che erogano prestazioni sanitarie a persone fisiche, l'obbligo di inviare i relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) entro il 31.1** dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate di predisporre il **mod. 730 / REDDITI PF precompilato**.

Nel corso del tempo, con appositi decreti, la platea dei soggetti tenuti a tale adempimento è stata ampliata come di seguito esposto.

<b>SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DEI DATI SPESE SANITARIE AL STS</b>	
<b>Dal 2015</b>	Medici e odontoiatri, farmacie, ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate ed accreditate all'erogazione di servizi sanitari.
<b>Dal 2016</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Strutture sanitarie autorizzate non accreditate;</li> <li>• esercizi commerciali di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), e) e f), D.Lgs. n. 114/98, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'art. 5, DL n. 223/2006, con codice identificativo univoco previsto dal Decreto del Ministro della salute 15.7.2004 (c.d. "<b>parafarmacie</b>");</li> <li>• iscritti all'Albo degli <b>psicologi</b>, di cui alla Legge n. 56/89;</li> <li>• iscritti all'Albo degli <b>infermieri</b>, di cui al DM n. 739/94;</li> <li>• iscritti all'Albo delle <b>ostetriche/i</b>, di cui al DM n. 740/94;</li> <li>• iscritti all'Albo dei <b>tecnici sanitari di radiologia medica</b>, di cui al DM n. 746/94;</li> <li>• esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di <b>ottico</b> con la comunicazione al Ministero della salute ex artt. 11, comma 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97;</li> <li>• iscritti all'Albo dei <b>veterinari</b>.</li> </ul> <p>Per tali ultimi soggetti si rammenta che l'invio va effettuato <b>entro il 28.2</b> (anziché 31.1) e riguarda i dati relativi alle spese veterinarie sostenute da persone fisiche per gli animali di cui al DM n. 289/2001 (animali detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva).</p>

Le modalità di invio e consultazione (da parte dei contribuenti) nonché di utilizzo e conservazione (da parte dell'Amministrazione finanziaria) dei dati in esame sono state definite dai DDMM 31.7.2015, 2.8.2016 e 27.4.2018 e dai Provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate 29.7.2016, 15.9.2016 e 25.1.2017 (Informativa SEAC 22.1.2019, n. 23).

#### **I NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI DAL 2019**

Con la pubblicazione sulla G.U. 4.12.2019, n. 284 del DM 22.11.2019 l'**obbligo di invio dei dati** in esame è stato **esteso** agli:

- **iscritti all'Albo dei biologi**;
- **iscritti agli Albi professionali delle professioni sanitarie** così come risultanti a seguito del **Decreto del Ministero della Salute 13.3.2018** (Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione), di seguito elencati nel dettaglio.



L'art. 1 del citato Decreto dispone che **oggetto del primo invio** dovranno essere i dati relativi alle **spese sanitarie** delle persone fisiche sostenute **a decorrere dall'1.1.2019**.

## NUOVI SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DEI DATI SPESE SANITARIE AL STS

Dal 2019

- Iscritti all'Albo della professione sanitaria di **tecnico sanitario di laboratorio biomedico**;
- iscritti all'Albo della professione sanitaria di **tecnico audiometrista**;
- iscritti all'Albo della professione sanitaria di **tecnico audioprotesista**;
- iscritti all'Albo della professione sanitaria di **tecnico ortopedico**;
- iscritti all'Albo della professione sanitaria di **dietista**;
- iscritti all'Albo della professione sanitaria di **tecnico di neurofisiopatologia**; iscritti all'Albo della professione sanitaria di **tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare**;
- iscritti all'Albo della professione sanitaria di **igienista dentale**;
- iscritti all'Albo della professione sanitaria di **fisioterapista**;
- iscritti all'Albo della professione sanitaria di **logopedista**;
- iscritti all'Albo della professione sanitaria di **podologo**;
- iscritti all'Albo della professione sanitaria di **ortottista e assistente di oftalmologia**;
- iscritti all'Albo della professione sanitaria di **terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva**;
- iscritti all'Albo della professione sanitaria di **tecnico della riabilitazione psichiatrica**;
- iscritti all'Albo della professione sanitaria di **terapista occupazionale**;
- iscritti all'Albo della professione sanitaria di **educatore professionale**;
- iscritti all'Albo della professione sanitaria di **tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro**;
- iscritti all'Albo della professione sanitaria di **assistente sanitario**;
- iscritti all'Albo dei **biologi**.

Il citato Decreto prevede che la Federazione nazionale degli Ordini sopra elencati / Ordine dei biologi **rendono disponibile al STS l'elenco dei soggetti iscritti** e quindi potenzialmente tenuti all'adempimento in esame.

Per quanto riguarda le modalità di invio telematico al STS dei dati, della relativa consultazione da parte dei contribuenti nonché delle modalità di conservazione degli stessi, l'art. 2 rinvia a quanto disposto dai DDMM 31.7.2015 e 27.4.2018.

Anche per i nuovi soggetti obbligati, pertanto, trovano applicazione le **modalità di invio dei dati previste per i soggetti già tenuti** a comunicare i dati al STS



Da quanto sopra deriva quindi che **entro il prossimo 31.1.2020** (anche) i predetti soggetti dovranno inviare al STS i dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche **sostenute a decorrere dall'1.1.2019**.

Considerato il richiamo alla normativa vigente per i soggetti già obbligati, si ritiene possibile fare riferimento anche ai chiarimenti ed alle FAQ forniti nel corso del tempo dall'Agenzia delle Entrate e dal STS.



